

Bruxelles, 26 febbraio 2019 (OR. en)

5998/19

Fascicolo interistituzionale: 2019/0021 (NLE)

AELE 10 EEE 3 N 4 ISL 3 FL 3 ECO 17 INST 26 MI 96

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

5998/19 RS/gma RELEX.2.A IT

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43, 114 e 337, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

5998/19

RS/gma 1

RELEX.2.A IT

GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- **(1)** L'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di (2) modificare, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) di tale accordo.
- Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e (3) del Consiglio².
- Gli allegati II e XI dell'accordo SEE dovrebbero quindi essere opportunamente modificati. (4)
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

5998/19

2 RS/gma

RELEX.2.A IT

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

5998/19 RS/gma 3 RELEX.2.A IT

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2019

del

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- **(1)** Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione¹.
- (2) La direttiva (UE) 2015/1535 abroga la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², quale modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Gli Stati EFTA possono formulare osservazioni e pareri circostanziati in merito a un progetto di regola tecnica notificato dagli altri Stati EFTA, ma possono formulare soltanto osservazioni in merito a un progetto di regola tecnica notificato dagli Stati membri dell'Unione e viceversa.
- **(4)** Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e XI dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

5998/19 RS/gma 5 IT

RELEX.2.A

¹ GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.

² GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Il testo del punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

"32015 L 1535: Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (integrata al punto 15q del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 82/2002 del 25 giugno 2002¹), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;";

5998/19 RS/gma 6
RELEX.2.A IT

GU L 266 del 3.10.2002, pag. 32, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 22.

- b) all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto quanto segue:
 - "Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali dell'Unione.";
- c) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
 - "La Commissione, a nome dell'Unione, da un lato, e l'Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA, dall'altro, possono chiedere informazioni supplementari su un progetto di regola tecnica notificato;
- d) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
 - "Le osservazioni degli Stati EFTA vengono trasmesse dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione sotto forma di una comunicazione unica coordinata e le osservazioni dell'Unione vengono trasmesse dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA.";
- e) i termini "Stato membro", "Stati membri" e "Commissione" contenuti nell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 7, sono sostituiti, rispettivamente, dai termini "Stato EFTA", "Stati EFTA" e "Autorità di vigilanza EFTA";
- f) l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6, non si applica.".

5998/19 RS/gma 7
RELEX.2.A IT

Il testo del punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

"32015 L 1535: Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (integrata al punto 15q del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 82/2002 del 25 giugno 2002¹), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;";

5998/19

8 RS/gma RELEX.2.A

IT

GU L 266 del 3.10.2002, pag. 32, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 22.

- b) all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto quanto segue:
 - "Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali dell'Unione.";
- c) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
 - "La Commissione, a nome dell'Unione, da un lato, e l'Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA, dall'altro, possono chiedere informazioni supplementari su un progetto di regola tecnica notificato;
- d) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
 - "Le osservazioni degli Stati EFTA vengono trasmesse dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione sotto forma di una comunicazione unica coordinata e le osservazioni dell'Unione vengono trasmesse dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA.";

5998/19 RS/gma 9

RELEX.2.A IT

- e) i termini "Stato membro", "Stati membri" e "Commissione" contenuti nell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 7, sono sostituiti, rispettivamente, dai termini "Stato EFTA", "Stati EFTA" e "Autorità di vigilanza EFTA";
- f) l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6, non si applica."

Il testo della direttiva (UE) 2015/1535 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

5998/19 RS/gma

RELEX.2.A

10

^{* [}Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

5998/19 RS/gma 11 RELEX.2.A **T**